

|        |                       |                                 |  |   |
|--------|-----------------------|---------------------------------|--|---|
| Art. 2 | Comma 1<br>lettera pp | Definizioni                     | Sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica  | Il PDA fornisce molte più informazioni sui consumi rispetto al dispositivo convenzionale (ripartitore) e invia e riceve dati e comandi elettronici  |
| Art. 2 | Comma 1<br>lettera qq |                                 | Sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente   | Il PDA consente all'utente di regolare la temperatura per ogni unità immobiliare, zona o ambiente   |
| Art. 9 | Comma 1<br>lettera A  | Trasparenza dei dati di consumo | L'attività di misura effettuata dagli esercenti deve fornire ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico <b>contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia</b>  | Grafici individuali con i tempi di apertura delle valvole elettroniche sui corpi scaldanti  |
| Art. 9 | Comma 1<br>lettera B  |                                 | Forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico <b>contatori individuali di cui alla lettera a) , in sostituzione di quelli esistenti</b> anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni   |   |
| Art. 9 | Comma 3<br>lettera A  |                                 | L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione Europea 2012/ /148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei <b>sistemi di misurazione intelligenti: -i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica</b> | Il display di ogni cronotermostato indica, tra gli altri, i dati di consumo individuale rispetto al totale consumo del condominio e pertanto contengono l'indicazione sulla conformità agli obiettivi condominiali. |

|        |                   |  |   |  |
|--------|-------------------|--|---|--|
| Art. 9 | Comma 5 lettera A | Obbligatorietà del contatore di calore in CT                                       | Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una <b>rete di teleriscaldamento</b> o da un <b>sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura</b>  |  |
| Art. 9 | comma 5 lettera B | Obbligatorietà dei contatori diretti individuali                                   | <b>E' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di contatori individuali</b> per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o <b>di acqua calda per ciascuna unità immobiliare</b> , nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.  | Installazione dei contatori per ACS con trasmettitori radio integrati e lettura con ricevitore portatile, in abbinamento al PDA      |
| Art. 9 | comma 5 lettera C | Obbligatorietà dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali (*) | Nei casi in cui <b>l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali</b> per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto <del>dalla norma UNI EN 834</del> dalle norme tecniche vigenti (testo modificato dall'art. 22, comma 2-ter, Decreto Legge n° 133 "Sblocca Italia" del 12 settembre 2014; convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164). | Il PDA è conforme alla norma tecnica UNI TR 11388:2010 richiamata dalla UNI 10200:2013 per la contabilizzazione indiretta del calore |
| Art. 9 | comma 5 lettera D | Obbligatorietà di contabilizzare secondo la norma UNI 10200                        | L'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200   | Il software di contabilizzazione 1PESWC02, fornito col PDA, è aggiornato alla UNI 10200:2013   |

|                |  |   |   |  |
|----------------|--|---|---|--|
| <p>Art. 9</p>  | <p>comma 7<br/>lettera C<br/>paragrafo 2</p> | <p>Obbligatorietà di contabilizzare secondo la norma UNI 10200 (continua)</p> | <p>Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, <b>l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200</b> e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.</p> | <p>Il software di contabilizzazione 1PESWC02 prevede le funzioni richieste per la ripartizione delle spese di riscaldamento.</p>   |
| <p>Art. 9</p>  | <p>comma 7<br/>lettera C<br/>paragrafo 2</p> |   | <p>L'utente finale deve avere la possibilità di fare un <b>confronto tra il consumo attuale di energia e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente</b>, preferibilmente sotto forma di grafico.</p>  | <p>Il display di ogni cronotermostato indica, tra gli altri, i dati di consumo individuale della stagione in corso e quello della stagione precedente alla stessa data; ciò in aggiunta al grafico memorizzato in MCC.</p> |
| <p>Art. 16</p> | <p>Comma 2</p>                               | <p>LE SANZIONI</p>  | <p>L'esercente l'attività di misura che non fornisce ai clienti finali i dati di consumo rilevati dai contatori individuali incorre in una sanzione da 500 a 2.500€ per ciascuna omissione</p>  |  |
| <p>Art. 16</p> | <p>Comma 3</p>                               |   | <p>L'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro</p>   |  |

|         |                |                        |  |
|---------|----------------|------------------------|--|
| Art. 16 | Comma 4        | LE SANZIONI (continua) | L' esercente l' attività di misura che al momento dell' installazione dei contatori non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro   |
| Art. 16 | Comma 5        |                        | L' impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali incorre in una sanzione da 500 a 2500euro   |
| Art. 16 | Comma 6        |                        | L' impresa di fornitura del servizio di energia termica che non ottempera agli obblighi di installazione dei contatori individuali entro il termine previsto incorre in una sanzione amministrativa da 500 a 2.500€  |
| Art. 16 | Comma 7        |                        | Il condominio e il cliente finale che non provvedono ad installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione da 500 a 2.500€  |
| Art. 16 | Comma 9        |                        | L' impresa di distribuzione o le società di vendita di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall' Autorità per l' energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione |
| Art. 16 | Comma 10       |                        | Sono previste sanzioni a tutela del consumatore finale che impongono di dare adeguate informazioni (pena sanzione da 500 a 2.500€) con accesso alle informazioni sui consumi storici   |
| Art. 16 | Comma 13,14,15 | CHI SANZIONA           | Le sanzioni sono irrogate a seconda del comma di riferimento da: Ministero dello Sviluppo Economico; Regioni; Autorità per l' energia elettrica, il gas ed il sistema idrico   |

(\*) DECRETO LEGGE del 12 settembre 2014 n.133 "sblocca Italia" art.22 comma 2-ter. Convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164